

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Paola Anzellotti e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 23 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO SCATIGNA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD LC Five Martina Franca), Società ASD LC FIVE MARTINA FRANCA - (nota n. 11964/919 pf13-14/MS/vdb del 29.04.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 29.04.2016, il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Cosimo Scatigna, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD LC Five Martina Franca, per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la compagine societaria presieduta, della violazione disciplinare ascritta a quest'ultima ex art. 4, comma 4, CGS, in relazione all'art. 62, comma 2, NOIF, avendo omesso di garantire la sicurezza nelle aree adiacenti il Palazzetto dello sport prima dell'inizio della gara ASD LC Five Martina Franca-ASD Asti Calcio a 5 (disputata il 12.04.2015 e valevole per il campionato di Serie A Calcio a 5), pertanto, consentendo ad un gruppo di giovani tifosi locali di manifestare violente e gravi minacce verbali nei confronti dei tesserati piemontesi, con intimazione di perdere la gara, come meglio riportato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

Nel contempo, in ordine alle medesime violazioni disciplinari ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, oltre che ovviamente per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, è stata deferita anche la Società ASD LC Five Martina Franca.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da un esposto trasmesso dal Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5, Prof.ssa Maria Cristina Truffa, sia alla Procura Federale che al Presidente della Divisione Calcio a 5, mediante il quale, in sostanza, veniva denunciato un grave episodio di violenza verbale occorso in danno dei tesserati e dello staff della compagine societaria piemontese ad opera di non meglio identificati soggetti, al momento dell'arrivo del pullman della squadra ospite nei pressi del Palazzetto dello sport di Martina Franca (TA).

In particolare, in base alla ricostruzione dei fatti operata dal denunciante, il predetto automezzo, giunto nei pressi dell'impianto sportivo intorno alle ore 17.00 del 12.04.2015,

veniva dirottato dall'area riservata all'ingresso atleti (ingresso principale) a quella, secondaria, riservata invece all'ingresso del pubblico, abbastanza distante dalla prima; a quel punto, alcuni sostenitori pugliesi, approfittando dell'apertura automatica delle porte attivata dall'autista, facevano irruzione sul pullman, per così dire, minacciando, nei confronti dei tesserati e dello staff della compagine societaria piemontese, gravi ritorsioni qualora l'ASD Asti Calcio a 5 non avesse perso la gara che di lì a poco avrebbe avuto inizio.

Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Cosimo Scatigna, nella sua qualità, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante al medesimo ascritto, e per esso il contestuale deferimento della Società ASD LC Five Martina Franca, anche per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS.

Il dibattimento

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Cosimo Scatigna;
- € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda a carico della Società ASD LC Five Martina Franca.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

L'esposto del Presidente, Prof.ssa Maria Cristina Truffa, in uno con la denuncia-querela del Dirigente, Sig. Alexandre Ricardo De Souza, nonché le rispettive dichiarazioni rese in sede di audizione personale, delineano una ricostruzione dei fatti puntuale e ampiamente circostanziata, sia sotto il profilo spazio temporale sia con riferimento alle modalità attraverso cui si sarebbero verificati tutti gli accadimenti; e ciò, senza che né quanto refertato dal Commissario di campo, Sig. Michele Zanna, né quanto dichiarato nel corso delle indagini da parte del Sig. Cosimo Scatigna e dai figli, Sig. Andrea Martino Scatigna e Sig.ra Veronica Scatigna, dei quali si rileva l'interesse a riferire circostanze all'ASD LC Five Martina Franca favorevoli, possano in qualche modo rivelarsi elementi idonei a confutare l'assunto dei denunciati e dunque a offrirne una diversa interpretazione.

Pertanto, l'odierno Organo giudicante ritiene che effettivamente la Società ASD LC Five Martina Franca e il suo Presidente, Sig. Cosimo Scatigna, non abbiano approntato ogni più opportuna misura al fine di garantire adeguatamente l'ordine la sicurezza, in particolare, nelle aree immediatamente adiacenti all'impianto sportivo, nonostante detta Società, sotto tale profilo risulti essersi in minima parte attivata, come emerge dal referto di gara esteso dal predetto Commissario di campo.

Congruo appaiono le sanzioni come e da dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Cosimo Scatigna la sanzione dell'inibizione per

mesi 1 (uno) e a carico della Società ASD LC Five Martina Franca quella dell'ammenda di importo pari a € 1.000,00 (Euro mille/00).

(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ROSATO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 12287/517 pf15-16/DP/fda del 04.05.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 04.05.2016, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Pietro Rosato, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Lupa Castelli Romani Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II, lettera A), punto 3) - Criteri Infrastrutturali -, CU n. 239/A del 27.04.2015 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - s.s. 2015/2016), nonché, in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, in via diretta, ex art. 4, comma 1, anche la Società Lupa Castelli Romani Srl, come meglio riportato nella parte motiva dell'atto di deferimento.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del 10.08.2015 mediante cui la Commissione Criteri Infrastrutturali istituita presso la FIGC, dopo aver riscontrato nei riguardi della Società deferita alcune inadempienze rispetto a quanto espressamente prescritto dalla richiamata disciplina regolamentare domestica di settore, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Nello specifico, è emerso che la Società Lupa Castelli Romani Srl, avuto specifico riguardo alla presentazione dell'istanza di deroga a svolgere attività sportiva presso l'impianto sportivo "Centro Italia" di Rieti, non aveva perfezionato alcuni adempimenti (di cui alla richiamata nota del 10.08.2015) entro il termine perentorio del 20.06.2015, provvedendo in tal senso solo in data 02.07.2015.

Di qui il deferimento elevato nei confronti del Sig. Pietro Rosato, nella sua qualità, in relazione al comportamento disciplinarmente rilevante a questi ascritto, e per esso il contestuale deferimento nei confronti della Società Lupa Castelli Romani Srl.

Il dibattimento

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi dei predetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 30 (trenta) giorni di inibizione a carico del Sig. Pietro Rosato;
- € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda a carico della Società Lupa Castelli Romani Srl.

É altresì comparso personalmente il Sig. Pietro Rosato il quale, ammettendo la non tempestiva effettuazione dei predetti adempimenti, ha chiesto il contenimento delle sanzioni nel minimo edittale.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare.

Al riguardo, si rileva come, in effetti il deposito da parte della Società Lupa Castelli Romani Srl degli atti relativi alla licenza di cui all'art. 68 TULPS, alla disponibilità dell'impianto sportivo "Centro Italia" di Rieti e al nulla osta del Prefetto di Rieti sia stato perfezionato soltanto il 02.07.2016, ovvero ben oltre il termine di adempimento del 20.06.2015 perentoriamente prescritto, per ciò stesso potendosi ritenere pacificamente acclarate le violazioni disciplinari rispettivamente individuate in capo ai deferiti.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Pietro Rosato la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta), nonché, a carico della Società Lupa Castelli Romani Srl quella dell'ammenda di importo pari a € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 27 giugno 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio